Regolamento del Fondo di Investimento Alternativo di Tipo Chiuso Non Riservato denominato

Anthilia MUST

gestito da

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

(autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 dicembre 2022 n. 1821868/22)

Indice

PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA **3**

1. Denominazione e tipologia del Fondo **3**

2. Durata del Fondo **3**

3. Società di Gestione del Risparmio **3**

4. Depositario **3**

5. Calcolo del valore della Quota **4**

6. Classi di Quote e valore nominale **5**

7. Quotazione **6**

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO **7**

8. Scopo del Fondo **7**

9. Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo **7**

10. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo **7**

10.1 Oggetto e politica d'investimento del Fondo 7

10.2 Limiti d'investimento del Fondo 10

10.3 Limiti alle operazioni con parti correlate 10

11. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione **11**

12. Regime delle spese **12**

12.1 Spese e oneri a carico del Fondo 12

12.2 Spese e oneri a carico dei singoli Partecipanti 14

12.3 Spese e oneri a carico della SGR 14

PARTE C - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO **16**

13. Soggetti **16**

13.1 SGR e Consiglio di Amministrazione 16

13.2 Sostituzione della SGR 16

13.3 Assemblea dei Partecipanti 17

14. Partecipazione al Fondo **18**

14.1 Partecipazione al Fondo 18

14.2 Sottoscrizione delle Quote 18

14.3 Versamenti relativi alle Quote 20

14.4 Cessione delle Quote 20

15. Certificati rappresentativi delle Quote **21**

16. Modifiche del Regolamento **21**

17. Liquidazione del Fondo **22**

18. Calcolo del valore unitario delle Quote **23**

19. Prospetti contabili **23**

19.1 Scritture contabili e revisione contabile 23

19.2 Informativa al pubblico 23

20. Foro competente **23**

PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA

1. Denominazione e tipologia del Fondo

1.1. Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito la "**Società di Gestione**" o la "**SGR**") ha istituito – ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("**DM 30/2015**") – con delibera del 22 settembre 2022 il fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato, denominato "*Anthilia MUST*" e autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 dicembre 2022 n. 1821868/22 (di seguito il "**Fondo**").

1.2 La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, dei provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e del presente regolamento di gestione del Fondo (di seguito il "**Regolamento**").

2. Durata del Fondo

2.1 Il Fondo ha durata 7 (sette) anni e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo *Closing* (la "**Durata del Fondo**").

2.2 La SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi della Durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che:

(a) l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
(b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli asset nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

2.3 La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio. La Società di Gestione dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob specificando le motivazioni alla base della decisione di proroga e procede altresì ad informare i partecipanti al Fondo (alternativamente, i "**Partecipanti**" o gli "**Investitori**") delle eventuali proroghe della Durata del Fondo mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

3. Società di Gestione del Risparmio

3.1 La Società di Gestione del Fondo è "Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.", con sede legale in Corso di Porta Romana n. 68 – Milano, capitale sociale Euro 6.319.342,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all'Albo delle SGR *ex* art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10, sito internet www.anthilia.it.

4. Depositario

4.1 L'incarico di Depositario è conferito a BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano, codice fiscale e partita IVA 04449690157, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche *ex* art. 13 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, succursale di BNP Paribas SA, banca costituita in Francia come *Société Anonyme* (una società per azioni di diritto francese) con il n. 662042449, autorizzata dall'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e soggetta alla supervisione dell'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF), capitale sociale Euro 2.499.597.122, con sede legale in 16, Boulevard des Italiens – Parigi (di seguito, il "**Depositario**").

4.2 Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

4.3 Le funzioni di custodia del patrimonio, di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso e annullamento delle quote del Fondo (le "**Quote**"), sono svolte presso la sede di Milano del Depositario.

4.4 Presso il Depositario sono depositati gli *asset* e le disponibilità liquide del Fondo nei limiti e secondo i termini del Regolamento.

4.5 Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli *asset* del Fondo ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni del Fondo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, inoltre, il Depositario:

(a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, rimborso e annullamento delle Quote, nonché la destinazione delle distribuzioni del Fondo;
(b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle Quote;
(c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
(d) esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza;
(e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al Depositario medesimo; e
(f) è incaricato dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile.

4.6 I rapporti fra la SGR e il Depositario sono disciplinati dal presente Regolamento e ulteriormente regolati da apposita convenzione sottoscritta tra i medesimi.

4.7 Sotto la propria responsabilità il Depositario ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia degli *asset* del Fondo o altri beni qualora sussista un motivo oggettivo della delega e nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del TUF. In tal caso, il Depositario dovrà utilizzare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute sia nella selezione che nel costante monitoraggio delle attività del terzo a cui deleghi, in tutto o in parte, le proprie funzioni di custodia.

4.8 Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e di ciascun Partecipante per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza di qualunque inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli Investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In tali ipotesi, si applica quanto previsto dagli artt. 100 e 101 del Regolamento (UE) 231/2013. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia dal Depositario, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario, fatta salva l'eventuale stipula, nel rispetto della normativa applicabile, di accordi scritti tra la SGR, il Depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. In tale ultimo caso, il terzo risponde, restando altresì impregiudicata la responsabilità del medesimo terzo qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari del Fondo a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra previsto.

4.9 L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

(i) un altro soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
(ii) sia stata approvata la conseguente modifica del Regolamento; e
(iii) gli *asset* e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario sulla base di ordini scritti.

5. Calcolo del valore della Quota

5.1 Il valore complessivo netto del Fondo ("**NAV**") è pari al valore netto delle attività che lo compongono ed è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe, è calcolato con cadenza semestrale e in occasione di ogni *Closing* Successivo (come di seguito definito) dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta scritta alla SGR.

5.2 Nelle ipotesi in cui il valore comunicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle Quote, la Società di Gestione:

(i) reintegra i Partecipanti eventualmente danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie Quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota agli Investitori in occasione di eventuali adeguamenti;

(ii) trasmette ai Partecipanti un'idonea informativa dell'accaduto, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.

Nel caso di errore nel calcolo del valore unitario della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto (la c.d. "soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di cui al punto (i) che precede e non fornirà l'informativa prevista dal punto (ii) che precede per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della Quota.

5.3 Il valore unitario delle Quote di ciascuna classe è comunicato a tutti i Partecipanti, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, contestualmente alla pubblicazione della relazione annuale o relazione semestrale del Fondo, quanto al valore unitario delle Quote riferito rispettivamente al 6° (sesto) e al 12° (dodicesimo) mese solare.

5.4 Il valore unitario della Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR anche avvalendosi di soggetti esterni.

5.5 È facoltà della SGR sospendere il calcolo del valore unitario delle Quote e la sua comunicazione, in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità sopra indicate, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Partecipanti.

6. Classi di Quote e valore nominale

6.1 Il Fondo prevede l'emissione di 4 (quattro) classi di Quote, definite le "**Quote A**", le "**Quote A1**", le "**Quote G**" e le "**Quote I**" che presentano le caratteristiche indicati nella Parte B) del presente Regolamento.

6.2 Le Quote A e A1 possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori. Le Quote I, invece, possono essere sottoscritte esclusivamente dai "clienti professionali", come individuati dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "***Manager***"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i *Manager* – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o beneficiari economici (gli "**Investitori Qualificati**").

6.3 Le Quote A, le Quote A1, le Quote G e le Quote I si differenziano, oltre che per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato e per l'ammontare minimo di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna Classe.

6.4 Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli Investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Investitori o gruppi di Investitori.

6.5 Le Quote hanno valore nominale pari a Euro 100 (cento/00).

6.6 L'ammontare minimo di sottoscrizione (al lordo di commissioni di sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili) è differente per ogni classe di Quote e, in particolare,

(i) con riferimento alle Quote A e A1 l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
(ii) con riferimento alle Quote I l'ammontare minimo di sottoscrizione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
(iii) con riferimento alle Quote G possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dagli Investitori Qualificati senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia.

Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000 (centomila).

6.7 La sottoscrizione di Quote A1 è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR alternativi**"); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A1 è consentita, per ciascun Investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. In caso di sottoscrizione da parte degli Investitori, rispettivamente, di Quote A1 in misura superiore alle predette soglie, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle Quote A, anche in deroga alle previsioni circa l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per la rispettiva classe di quote.

7. Quotazione

7.1 Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

8. Scopo del Fondo

8.1 La Società di Gestione intende gestire il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti di *equity* e/o debito e/o crediti emessi da imprese italiane non quotate e quotate a media e bassa capitalizzazione.

9. Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

9.1 In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, anche in riferimento al rendimento che il medesimo si propone di generare, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.

9.2 Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso del capitale a valere sulle Quote sottoscritte, fatto salvo quanto previsto al par. 11.6 che segue, viene riconosciuto ai Partecipanti solo al termine della Durata del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del presente Regolamento.

9.3 Come indicato nel precedente par. 7, non è previsto l'obbligo di quotare il Fondo da parte della Società di Gestione. In caso di mancata quotazione le prospettive di liquidità del Fondo, prima della liquidazione dello stesso, sono collegate principalmente alla possibilità che la Società di Gestione proceda alle distribuzioni secondo quanto previsto nel Regolamento.

9.4 Il Fondo presenta un indice di rischiosità dell'investimento medio-alto.

9.5 I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente dell'andamento degli *asset* in cui è investito il patrimonio del Fondo attraverso la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Il rischio dei Partecipanti è, in ogni caso, limitato all'Importo Sottoscritto da ciascuno di essi.

9.6 Prima di assumere una decisione in merito all'investimento nel Fondo, è consigliabile che tutti i potenziali Investitori si consultino con i propri professionisti e verifichino ed esaminino con cura tale decisione alla luce dei fattori di rischio evidenziati nel presente Regolamento.

10. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo

10.1 Oggetto e politica d'investimento del Fondo

10.1.1 Gli investimenti del Fondo sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle norme prudenziali in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA chiusi non riservati. In particolare, il Fondo potrà essere investito, nel rispetto altresì dei criteri di cui al par. 10.1.10, in:

(a) strumenti rappresentativi di *equity* o *quasi-equity*, ivi inclusi strumenti convertibili in *equity* e *warrant* emessi da un'Impresa Target;
(b) strumenti di debito emessi da un'Impresa Target;
(c) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio del Fondo, erogati dal Fondo a un'Impresa Target, con una scadenza non superiore alla Durata del Fondo;
(d) altri strumenti finanziari, anche derivati, ammessi ovvero non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
(e) strumenti del mercato monetario;
(f) quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari;
(g) quote di FIA aperti
(h) quote di FIA chiusi, di ELTIF, di EuVECA e di EuSEF;
(i) depositi bancari denominati in Euro.

Costituiscono "**Strumenti di Debito**" gli strumenti finanziari di debito e i crediti di cui alle precedenti lett. (b), (c), (d), (e) e (i).

Costituiscono, invece, "**Strumenti di Equity**" gli strumenti rappresentativi di *equity* e quasi-*equity*, ivi inclusi strumenti convertibili in *equity* e *warrant* di cui alle precedenti lett. (a) e (d).

Ai fini di maggiore chiarezza, resta inteso che gli strumenti finanziari di cui alla lett. (d) rientrano nella definizione di Strumenti di Debito o Strumenti di Equity in ragione delle caratteristiche dello strumento considerato.

Gli Strumenti di Debito, gli Strumenti di Equity e gli altri strumenti finanziari di cui alla lett. (f), (g) e (h) che precedono sono di seguito definiti congiuntamente gli "**Strumenti**".

Ai fini del presente Regolamento per "**Capitale**" del Fondo si intende l'insieme degli Importi Sottoscritti (come di seguito definiti).

Il Capitale del Fondo potrà essere investito per massimo il 50% (cinquanta per cento) in Strumenti di Equity.

Il Capitale del Fondo potrà essere investito per massimo il 30% (trenta per cento) in quote o azioni di altri OICR.

Il Fondo non investe in attività reali.

10.1.2 Ai fini degli investimenti del Fondo per "**Impresa Target**" si intende un'impresa che soddisfi i seguenti requisiti:

(a) non è inserita negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
(b) è residente in Italia oppure in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e con stabile organizzazione in Italia.

10.1.3 Nella selezione delle società oggetto di investimento da parte del Fondo, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo settoriale, salvo i seguenti divieti. In particolare, il Fondo non può:

(a) concedere alcun finanziamento, o investire, emettere garanzie o altrimenti fornire supporto finanziario o altro tipo di supporto direttamente o indirettamente a qualsiasi impresa la cui attività sia illegale (i.e. qualsiasi produzione, commercio o altra attività che risulta essere illegale ai sensi della legge o dei regolamenti applicabili al Fondo, o alla relativa società o entità, ivi incluso a mero titolo esemplificativo la clonazione umana a fini riproduttivi);

(b) concedere alcun finanziamento o investire in imprese la cui attività sia sostanzialmente focalizzata su:
  (i) la produzione e commercio del tabacco e relativi prodotti;
  (ii) il finanziamento e la produzione e il commercio di armi da fuoco e munizioni di qualsiasi tipo, fermo restando che tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività risultino parte o complementari a politiche esplicite dell'Unione Europea;
  (iii) il gioco d'azzardo e le scommesse, ovvero produzione o commercializzazione di prodotti connessi al medesimo;
  (iv) la produzione e commercio di materiale pedo-pornografico o qualsiasi attività legata alla prostituzione;
  (v) l'attività di compro oro o *trading* di metalli preziosi al dettaglio;
  (vi) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che permettano illegalmente l'accesso a network elettronici o lo scarico di dati in formato elettronico;
  (vii) la ricerca, lo sviluppo o l'applicazione tecnica relativa a programmi e soluzioni elettroniche che trovino principalmente applicazione in uno dei settori di cui alle lett. che precedono;

(c) fornire alcun supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazione tecnica in connessione (i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici o (ii) agli organismi geneticamente modificati (OGM), senza un adeguato controllo della SGR circa i temi legali, regolamentari e etici connessi a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM;

(d) concedere finanziamenti o investire più del 20% (venti per cento) del Capitale del Fondo in imprese che svolgono attività di acquisto, valorizzazione e alienazione di immobili.

10.1.4 Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR potrà adottare opportuni meccanismi contrattuali a tutela dell'investimento, nella forma di obblighi informativi e rispetto di *covenant*, volti a consentire un monitoraggio costante dello stesso.

10.1.5 Il Capitale del Fondo sarà investito per almeno il 70% (settanta per cento) in Italia, restando inteso che dovranno considerarsi come situate in Italia le società che siano residenti nel territorio dello Stato oppure in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

10.1.6 Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse e nella distribuzione dei proventi.

10.1.7 Il Fondo può assumere prestiti entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del NAV. In tal caso, il Fondo può concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo.

10.1.8 Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni meccanismi contrattuali la facoltà incondizionata di chiudere la posizione – ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza – al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,3. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

10.1.9 Il Capitale del Fondo sarà investito in strumenti e attività denominate in Euro per almeno il 60% (sessanta per cento). Resta inteso che l'esposizione a valute diverse dall'Euro, considerando le operazioni di copertura del rischio di cambio, non può superare il 10% del totale delle attività del Fondo.

10.1.10 Fermi restando il rispetto di tutti i vincoli previsti dalla Banca d'Italia per i FIA chiusi non riservati e in conformità con gli stessi, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza alla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e all'art. 13-*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, come modificate dall'articolo 136 del Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito "**Disciplina PIR**"). In particolare, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza e in conformità ai vincoli stabiliti dall'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimenti qualificati per i piani di risparmio a lungo termine (nello specifico, i cc.dd. PIR alternativi). Pertanto il Fondo:

(a) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe almeno il 70% del Capitale, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;

(b) può investire fino al 20% del Capitale in strumenti finanziari, prestiti o crediti di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti; nel computo del presente limite di concentrazione relativamente ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario;

(c) non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi

da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;

(d) può investire, nei limiti del 30% del proprio attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati di cui alla lettera a), in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.

La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il Fondo al fine di assicurare la rispondenza delle stesse ai vincoli previsti dalla Disciplina PIR.

10.1.11 I limiti di investimento di cui al par. 10.1.10, lettere (a) e (b):

(i) non trovano applicazione durante il Periodo di Costruzione del Portafoglio e a partire dal giorno successivo alla scadenza del Periodo di Investimento, come di seguito definito al par. 10.2.6;

(ii) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo raccoglie Capitale aggiuntivo ovvero riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

10.2 Limiti d'investimento del Fondo

10.2.1 Il Fondo investe il proprio patrimonio in conformità ai divieti di carattere generale e ai limiti alla concentrazione dei rischi stabiliti dal TUF e dal provvedimento del 19 gennaio 2015 adottato dalla Banca d'Italia (Titolo V, Capitolo III, Sezione V, Par. 2 e 3).

10.2.2 Il Fondo non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20% (venti per cento) del totale delle attività.

10.2.3 Con riguardo agli investimenti in crediti e titoli rappresentativi di crediti, diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, e ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10% (dieci per cento) del totale delle attività del Fondo. La SGR non può investire in crediti con durata superiore a quella del Fondo.

Inoltre, qualora investa in crediti, il Fondo: i) utilizza gli strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura; ii) assume finanziamenti entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) del NAV. In tal caso, il Fondo può assumere finanziamenti soltanto da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o altri soggetti abilitati all'erogazione di crediti.

10.2.4 Il Fondo non può acquistare quote o azioni di OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10% (dieci per cento) del totale delle attività, in parti di altri OICR.

10.2.5 Il Fondo, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dall'inizio dell'operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nei paragrafi precedenti.

10.2.6 La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio del Fondo in un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal Primo *Closing* (di seguito definito anche il "**Periodo di Costruzione del Portafoglio**"). Il periodo che decorre a far data dalla fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e fino al 31 dicembre del 5° (quinto) anno dalla data del Primo *Closing* costituisce il "**Periodo di Investimento**". A partire dal giorno successivo alla scadenza del Periodo di Investimento la SGR potrà effettuare dei disinvestimenti anche al fine di poter effettuare rimborsi parziali delle Quote agli Investitori.

10.3 Limiti alle operazioni con parti correlate

10.3.1 Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai fondi di investimento alternativi chiusi non riservati.

10.3.2 La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci, gli amministratori e i dipendenti della SGR stessa, o con loro parenti di primo grado, dalla prestazione congiunta di più servizi, da rapporti di affari propri o di altra società del gruppo di appartenenza ed in genere da rapporti con parti correlate.

10.3.3 Il Fondo non può:

(i) acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
(ii) negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR; e
(iii) concedere in locazione beni del Fondo alla SGR o a società del gruppo di appartenenza della SGR o affidare a queste ultime i servizi relativi alla gestione delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR ("**OICR Collegati**"). In caso di investimento in OICR Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR Collegati.

11. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

11.1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Costituiscono introiti di pertinenza del Fondo (gli "**Introiti**") tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall'impiego delle somme corrisposte al Fondo dagli Investitori ovvero comunque collegati alle operazioni di investimento o alle operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo, ivi inclusi:

(i) gli interessi e gli altri redditi di capitale versati al Fondo in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;

(ii) i dividendi e le altre distribuzioni che il Fondo riceve;

(iii) le plusvalenze realizzate dal Fondo attraverso operazioni di disinvestimento;

(iv) ogni altra componente di reddito generata da operazioni di investimento ovvero dagli attivi in cui è investito il patrimonio del Fondo;

(v) i capitali rimborsati al Fondo in relazione a Strumenti detenuti dal Fondo;

(vi) ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento.

Gli Introiti di cui ai punti da (i) a (iv) sono altresì definiti quali "**Introiti da Provento**", mentre gli Introiti di cui ai punti (v) e (vi) sono altresì definiti quali "**Introiti da Rimborso**".

11.2 La SGR preleva dalle disponibilità liquide del Fondo gli importi necessari per investimenti, per la copertura delle Commissioni, dei Costi di Investimento, dei Costi di Realizzo, delle Altre Spese ovvero delle altre obbligazioni a carico del Fondo.

Gli Introiti da Provento, per la parte non destinata a nuovi investimenti ovvero alla copertura dei costi sopra citati, al netto degli accantonamenti che la Società di Gestione ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi costituiscono "**Importi Allocabili**".

11.3 Gli Importi Allocabili, nei limiti dell'utile del Fondo come risultante dalla relativa relazione annuale, sono distribuiti agli Investitori dalla SGR con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni.

11.4 Tutte le operazioni di allocazione e distribuzione di Importi Allocabili agli Investitori sono effettuate in Euro.

11.5 Fermo restando la discrezionalità della SGR, gli Importi Allocabili sono allocati dalla Società di Gestione, ai fini della distribuzione *pari passu* a tutti gli Investitori, secondo l'ordine e con i criteri che seguono:

(i) in primo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto dei rimborsi parziali *pro quota* ai sensi del par. 17.4, di quelli eventualmente effettuati ai sensi del par. 11.6 e delle distribuzioni di Importi Allocabili, un ammontare pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti;

(ii) in secondo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G non abbiano ricevuto un ammontare che sommato all'ammontare di cui al precedente punto (i) sia pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti moltiplicati per 1,25 (uno virgola venticinque);

(iii) in terzo luogo, *pari passu*:

(a) l'85% (ottantacinque per cento) a tutti gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote, e

(b) il 15% (quindici per cento) ai soli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote G

11.6 La SGR si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di taluni Strumenti che generi Introiti da Rimborso prima della fine della Durata del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito internet della SGR l'importo dei rimborsi parziali *pro quota* ai sensi del presente paragrafo con riferimento a ciascuna Quota, determinati *pari passu* a tutti gli Investitori, secondo l'ordine e con i criteri di cui al precedente par. 11.5.

11.7 Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al par. 14.2.7, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo dei rimborsi parziali *pro quota* ai sensi del par. 17.4, di quelli eventualmente effettuati ai sensi del par. 11.6 e delle distribuzioni di Importi Allocabili al Collocatore Primario (come di seguito definito), accreditando il Conto Tecnico del Collocatore Primario (come di seguito definito). Quest'ultimo provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento degli importi dei rimborsi e delle distribuzioni al Partecipante al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili:
- per il tramite del Collocatore Secondario al quale il Partecipante ha conferito l'apposito mandato; ovvero
- direttamente al Partecipante, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente anche per il tramite di un soggetto terzo delegato.

11.8 I rimborsi e le distribuzioni sono effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al par. 14.2.7 secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" - con uno dei mezzi di pagamento indicati al 14.3.3.

12. Regime delle spese

12.1 Spese e oneri a carico del Fondo

12.1.1 Sono a carico del Fondo la Commissione di Gestione, i Costi di Investimento, i Costi di Realizzo, le Altre Spese, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo.

La Commissione di Gestione, la Commissione del Depositario e la Commissione di Calcolo, ai fini del presente Regolamento sono cumulativamente definite "**Commissioni**".

12.1.2 La remunerazione della SGR per l'attività di gestione del Fondo (la "**Commissione di Gestione**") è pari:

(i) al 2,00% (due virgola zero zero per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e Quote A1;

(ii) all'1,00% (uno virgola zero zero per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.

Nessuna Commissione di Gestione è dovuta a valere sulle Quote G.

12.1.3 La Commissione di Gestione sarà prelevata dalle disponibilità del Fondo, in via posticipata, entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione della relazione annuale o semestrale, e sarà calcolata sul NAV dalla stessa risultante. Ai fini del prelievo della Commissione di Gestione, la "**Base di Calcolo**" è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto) e al lordo della Commissione di Gestione stessa.

12.1.4 I "**Costi di Investimento**" includono ogni spesa o altro costo, oltre IVA ove applicabile, sostenuto in relazione a operazioni di investimento del patrimonio del Fondo e/o alla detenzione dei relativi Strumenti da parte del Fondo, qualora non siano sostenuti dalle Imprese Target, compresi, a titolo meramente esemplificativo, le *business due diligence*, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile e ambientale, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, i compensi per l'ottenimento e l'aggiornamento del rating di merito di credito e di sostenibilità ove richiesto, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere, le

commissioni di segnalazione, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio, indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrivibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati.

12.1.5 I "**Costi di Realizzo**" includono tutte le spese sostenute e gli altri costi, oltre IVA ove applicabile, incorsi in relazione a operazioni di disinvestimento o altri eventi generatori di Introiti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi all'attività di riscossione e i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, notarile o ambientale, le commissioni dovute a intermediari e i costi di brokeraggio.

12.1.6 Sono a carico del Fondo le seguenti ulteriori spese documentate (le "**Altre Spese**"), oltre IVA ove applicabile:

(a) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle Quote;

(b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità degli Investitori, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;

(c) le spese di revisione della contabilità e certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;

(d) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;

(e) gli oneri relativi al funzionamento dell'Assemblea;

(f) le altre spese amministrative, incluse le spese relative alle segnalazioni di vigilanza, alle eventuali segnalazioni in Centrale dei Rischi e all'eventuale soggetto indipendente incaricato della valutazione degli attivi;

(g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria e gli oneri bancari e le imposte di bollo dei c/c tecnici) diversi da quelli inclusi nei Costi di Investimento;

(h) le spese per servizi e consulenze resi da terzi e le spese legali e giudiziarie, purché sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

(i) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico del Fondo;

(j) i compensi da riconoscere al Depositario di cui al par. 12.1.7 che segue;

(k) l'indennità di sostituzione dovuta alla SGR in caso di sostituzione della stessa in conformità a quanto previsto al par. 13.2.4;

(l) il contributo di vigilanza annuale dovuto dalla SGR alla Consob in relazione al Fondo e gli eventuali contributi da versarsi alle autorità di vigilanza estere in relazione alla relativa registrazione del Fondo; e

(m) ogni costo e sopravvenienza passiva inerente quanto indicato alle lett. da (a) a (n) che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.

12.1.7 È a carico del Fondo il compenso da riconoscere al Depositario ("**Commissione del Depositario**") per le funzioni da questo svolte nella misura di seguito indicata:

(i) per l'incarico di banca depositaria una commissione pari a 0,027% (zero virgola zero ventisette per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 16.800; e

(ii) per il servizio di custodia e amministrazione, una commissione pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 1.200.

La Commissione del Depositario matura a partire dal Primo *Closing* ed è addebitata su base semestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del semestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione del Depositario è calcolata sugli Importi Sottoscritti.

È altresì a carico del Fondo il compenso da riconoscere a BNP Paribas SA - Succursale Italia, in qualità di outsourcer per l'incarico conferito riguardante il calcolo del NAV ("**Commissione di Calcolo**"). La Commissione di Calcolo è pari a 0,018% (zero virgola zero diciotto per cento) su base annua, calcolata sul NAV del Fondo, come risulta dall'ultima relazione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto), con un minimo annuo di Euro 24.000. Per ogni calcolo del NAV aggiuntivo rispetto ai calcoli in occasione delle relazioni annuali e semestrali, è prevista una commissione ulteriore una tantum pari a Euro 5.000.

La Commissione di Calcolo matura a partire dal Primo *Closing* ed è addebitata su base semestrale entro 15 (quindici) giorni dal termine del semestre di riferimento. In sede di prima applicazione e fino alla stesura della prima relazione annuale o semestrale, la Commissione di Calcolo è calcolata sugli Importi Sottoscritti

I compensi sopra riportati sono soggetti ad IVA in conformità alla legislazione applicabile in vigore.

12.2 Spese e oneri a carico dei singoli Partecipanti

12.2.1 Sono a carico dei singoli Investitori interessati:

(i) i costi per l'emissione o il frazionamento dei certificati delle Quote, nonché per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti;

(ii) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per la distribuzione degli Importi Allocabili e per il rimborso delle Quote;

(iii) le spese relative alla consegna dei certificati rappresentativi delle Quote da parte dell'Investitore o della SGR al Depositario in occasione della distribuzione degli Importi Allocabili e del rimborso delle Quote; e

(iv) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico degli Investitori.

12.2.2 I costi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione, anche nei confronti del Depositario, e sono indicati di volta in volta all'Investitore interessato.

12.2.3 È a carico degli Investitori la "**Commissione di Sottoscrizione**", prelevata sull'ammontare lordo di sottoscrizione, nella misura massima di seguito indicata:

(i) a valere sulle Quote A e Quote A1: 4% (quattro per cento);

(ii) a valere sulle Quote I: 2% (due per cento);

(iii) a valere sulle Quote G: nessuna Commissione di Sottoscrizione.

12.2.4 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza degli Investitori diritti fissi, per un ammontare pari a Euro 5 (cinque), a fronte di ogni sottoscrizione di Quote.

12.2.5 Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al par. 14.2.7, in luogo dei costi e delle spese indicati al par. 12.2.1, lett. (i), (ii), (iii), e dei diritti fissi indicati al par. 12.2.4, viene applicato e trattenuto dal Collocatore Primario un diritto fisso pari al massimo a Euro 18 per ogni operazione di sottoscrizione.

12.3 Spese e oneri a carico della SGR

12.3.1 Sono a carico della SGR:

(i) i costi sostenuti per operazioni di investimento o di disinvestimento non concluse;

(ii) gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili;

(iii) gli oneri relativi ai membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) i compensi di eventuali *placement agent* per l'assistenza fornita alla SGR in relazione all'attività di promozione del Fondo e ogni altro costo relativo alla raccolta delle sottoscrizioni degli Investitori; e

(v) ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto a carico del Fondo o degli Investitori.

PARTE C - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

13. Soggetti

13.1 SGR e Consiglio di Amministrazione

13.1.1 La SGR è il soggetto che gestisce il patrimonio del Fondo ed esercita i diritti inerenti ai beni e agli Strumenti detenuti dal Fondo nell'interesse dei Partecipanti, cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e mette a disposizione degli Investitori medesimi i rendiconti periodici del Fondo.

13.1.2 L'attuazione della politica di investimento e l'adozione delle scelte di investimento e disinvestimento spettano al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può avvalersi, a titolo consultivo, di esperti esterni alla SGR ovvero avvalersi di soggetti esterni per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali diverse da quelle di gestione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che la SGR deve verificare l'operato di ciascun esperto indipendente o società esterna, rimanendo responsabile nei confronti dei Partecipanti nello stesso modo in cui lo sarebbe stata svolgendo essa stessa le attività esternalizzate, e fermo restando altresì che tali esperti indipendenti o società esterne sono selezionate, incaricate e monitorate dalla SGR secondo principi di diligenza. Il Consiglio di Amministrazione della SGR non ha conferito deleghe di gestione a terzi in relazione al patrimonio del Fondo. Ferme le responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SGR, questo nell'ambito del processo decisionale può avvalersi di organi e comitati consultivi interni alla SGR.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le deliberazioni in merito alle scelte di investimento, disinvestimento e gestione del patrimonio del Fondo ad un comitato composto in maggioranza da propri membri.

13.1.3 Restano in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento e disinvestimento riguardanti i beni che compongono il patrimonio del Fondo.

13.1.4 La SGR si adopererà affinché, in ogni momento, vi siano adeguate risorse professionali dedicate al Fondo in modo che la SGR possa adempiere ai propri doveri e ai propri obblighi in relazione al presente Regolamento.

13.2 Sostituzione della SGR

13.2.1 Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, l'Assemblea dei Partecipanti può deliberare la sostituzione della SGR.

13.2.2 Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della SGR ai sensi del presente par. 13.2.1, l'Assemblea dei Partecipanti dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione e comunicare, entro 8 (otto) giorni lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione alla SGR sostituita.

13.2.3 Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non proceda alla nomina di una nuova SGR nei termini previsti, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del Regolamento.

13.2.4 In caso d'insussistenza di giusta causa, a seguito della sostituzione, la SGR ha diritto di prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'1% degli Importi Sottoscritti.

13.2.5 A decorrere dalla decisione di sostituzione della SGR e fino a quando non sia divenuta efficace la sostituzione della nuova società di gestione, la SGR non potrà procedere ad alcun investimento o disinvestimento o reinvestimento di uno o più beni del Fondo, salvo quanto previsto al par. 13.2.3, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi dei Partecipanti fino alla data di efficacia della sostituzione e fatta comunque eccezione per gli atti in esecuzione di impegni già assunti in precedenza per conto del Fondo stesso. In ogni caso di sostituzione della SGR nella gestione del Fondo, la SGR coopererà con la nuova società di gestione in modo da garantire ed agevolare la prosecuzione della gestione del Fondo senza soluzione di continuità.

13.2.6 In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la nuova società di gestione, individuata

secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al presente Regolamento in relazione alla sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e la nuova società di gestione ha l'obbligo di acquistare, le Quote eventualmente detenute dalla SGR ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tale ultimo caso, la compravendita delle Quote deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore.

13.2.7 I Partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.

13.3 Assemblea dei Partecipanti

13.3.1 È istituita l'Assemblea dei Partecipanti che si riunisce e delibera nel rispetto delle disposizioni che seguono (l'"**Assemblea dei Partecipanti**" o "**Assemblea**"). Tutti gli Investitori hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

13.3.2 L'Assemblea delibera esclusivamente in merito alla sostituzione della SGR di cui al par. 13.2 che precede, ai sensi del par. 13.3.7, e sulle altre materie alla stessa Assemblea riservate ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti e nel rispetto del presente Regolamento.

13.3.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. L'Assemblea è convocata con comunicazione resa nota agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di preavviso. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto (anche mediante conferimento di una procura), ivi inclusa la possibilità di presenziare alle riunioni via video o *conference-call*. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qual volta ne è fatta domanda da tanti Investitori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

13.3.4 I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla SGR. La delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della SGR né a società da questa controllate o a membri di organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

13.3.5 L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, in apertura dei relativi lavori, procede altresì alla nomina del relativo segretario.

13.3.6 Nell'interesse del Fondo ed al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea dei Partecipanti nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente paragrafo sostituiscono le riunioni fisiche dell'Assemblea dei Partecipanti ed hanno i medesimi effetti. A tal fine la SGR:

(i) invia a tutti gli Investitori a mezzo posta elettronica l'ordine del giorno della consultazione e le relative proposte di deliberazione corredate dalle motivazioni e dall'illustrazione delle stesse, fissando un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per la ricezione da parte della SGR della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;

(ii) acquisisce per iscritto le approvazioni e i rifiuti degli Investitori.

La SGR comunica a tutti gli Investitori, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data fissata per la ricezione delle dichiarazioni, a mezzo posta elettronica, l'esito della consultazione per iscritto. Dal momento di tale

comunicazione, le proposte di cui all'ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall'Assemblea dei Partecipanti.

13.3.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'Assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.

14. Partecipazione al Fondo

14.1 Partecipazione al Fondo

14.1.1 La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo.

14.1.2 La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il "**Periodo di Sottoscrizione**").

14.1.3 La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l'Ammontare Totale del Fondo, di cui al successivo par. 14.1.5. L'eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR.

La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 1, del TUF. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del prospetto, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni).

14.1.4 Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo *Closing* (come di seguito definito) e di ciascun *Closing* Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i "**Sub-Periodi di Sottoscrizione**") entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub-Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il versamento di tutti gli Importi Sottoscritti relativi alle emissioni precedenti.

14.1.5 L'ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l'"**Ammontare Totale del Fondo**").

Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000 (venti milioni) (l'"**Ammontare Minimo**"), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Totale del Fondo ma pari o superiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d'Italia e rende nota l'informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all'Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia e agli Investitori l'abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti. Qualora, infine, una volta terminato il Periodo di Sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga, gli Importi Sottoscritti siano superiori all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori dell'ultimo *Closing* della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.

14.2 Sottoscrizione delle Quote

14.2.1 La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa che contiene, fra l'altro, le generalità del

sottoscrittore, l'importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese). La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un'unica soluzione dell'importo che si intende sottoscrivere.

14.2.2 Fatto salvo quanto di seguito previsto al par. 4 che segue, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14.2.3 La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l'altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte. La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione.

14.2.4 Per i clienti diversi dai "clienti professionali", come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, TUF, l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione.

14.2.5 La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata: (i) direttamente presso la SGR oppure fuori sede per il tramite di consulenti finanziari della SGR abilitati all'offerta fuori sede; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori; ovvero (iii) secondo la modalità "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del par. 14.2.7, per i collocatori che vi aderiscano. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

14.2.6 La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

14.2.7 La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il *nominee* agisce in qualità di collocatore primario del Fondo (il "**Collocatore Primario**") e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari (i "**Collocatori Secondari**") dallo stesso nominati.

In tal caso, i mezzi di pagamento sono intestati dal Partecipante al Collocatore Secondario che provvede, in nome e per conto del Partecipante medesimo, a:

- incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare le relative somme su apposito conto corrente acceso presso il Collocatore Primario, oppure, in assenza di tale conto, su un conto tecnico del Collocatore Primario (di seguito il "**Conto Tecnico del Collocatore Primario**");
- inviare al Collocatore Primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle Quote.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione e i mezzi di pagamento, il Collocatore Primario provvede:

- a trasmettere alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del Collocatore Secondario;
- ad addebitare il conto del Collocatore Secondario presso di sé oppure, in assenza di detto conto, il Conto Tecnico del Collocatore Primario;

– ad accreditare con la medesima data valuta dell'addebito, le relative somme (al netto di eventuali spese applicabili e indicate al precedente par. 12.2) sul conto afflussi del Fondo aperto presso il Depositario.

Le Quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui al par. 15, a nome del Collocatore Primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il Collocatore Primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei Partecipanti.

Il Partecipante ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

14.2.8 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso l'eventuale termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui al precedente par. 14.2.4, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o Sub-Periodo di Sottoscrizione.

14.2.9 La SGR ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione qualora prima di tale data il Fondo risulti sottoscritto per un ammontare almeno pari all'Ammontare Minimo (il "**Primo *Closing***"), comunicando ai Partecipanti, a mezzo posta elettronica, l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote assegnate.

14.2.10 Dopo il Primo *Closing* e fino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR ha comunque facoltà di raccogliere ulteriori sottoscrizioni delle Quote e di effettuare uno o più *Closing* successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti (i "***Closing* Successivi**"), durante i relativi Sub-Periodi di Sottoscrizione, inviando le relative comunicazioni secondo quanto di seguito previsto.

14.2.11 A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR (ovvero il Collocatore Primario, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al par. 14.2.7) provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo e netto sottoscritto, l'importo della commissioni di sottoscrizione, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore nominale e il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

14.3 Versamenti relativi alle Quote

14.3.1 Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del Primo *Closing* versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte (l'"**Importo Sottoscritto al Primo *Closing***"). Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo (l'"**Importo Sottoscritto al *Closing* Successivo**"). Gli Importi Sottoscritti al Primo *Closing* e gli Importi Sottoscritti ai *Closing* Successivi sono definiti congiuntamente gli "**Importi Sottoscritti**".

14.3.2 I versamenti relativi all'Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto aperto presso il Depositario intestato alla SGR rubrica "Anthilia MUST", fatto salvo quanto previsto al successivo par. 14.3.3.

14.3.3 In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al par. 14.2.7, secondo lo schema del c.d. "*nominee* con integrazione verticale del collocamento", sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore all'ordine del Collocatore Secondario;
- bonifico bancario disposto dal sottoscrittore, all'ordine del Collocatore Secondario;
- autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione del Collocatore Secondario quale beneficiario;
- addebito su conto corrente presso il Collocatore Secondario e a favore di quest'ultimo.

14.4 Cessione delle Quote

14.4.1 Fatta eccezione per le Quote I che potrebbero essere oggetto di quotazione ai sensi del par. 7.2 che precede, il Partecipante che intende cedere a qualsiasi titolo le proprie Quote, potrà procedere alla cessione *(i)* dandone preventiva comunicazione alla SGR contente una dichiarazione del terzo acquirente, qualora non sia già

Partecipante, circa l'accettazione del Regolamento, e comunque *(ii)* subordinatamente alla preventiva verifica da parte della SGR circa la conformità della cessione alla normativa antiriciclaggio e al presente Regolamento.

14.4.2 La SGR non sarà tenuta a effettuare rimborsi o a distribuire importi ai sensi del Regolamento a favore di soggetti diversi dai Partecipanti o dagli acquirenti successivi la cui partecipazione al Fondo e la cui accettazione del Regolamento sia stata notificata ai sensi del precedente paragrafo.

14.4.3 In caso di cessione delle Quote, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento e dovrà altresì sottoscrivere un nuovo modulo di sottoscrizione.

14.4.4 Copia del Regolamento è consegnata in occasione della sottoscrizione e dell'acquisto delle Quote ai soggetti che ne diventano titolari.

15. Certificati rappresentativi delle Quote

15.1 I certificati rappresentativi delle Quote verranno emessi con riferimento alle sottoscrizioni effettuate in occasione del Primo *Closing* e dei *Closing* Successivi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate di volta in volta dai Partecipanti. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni di esse.

15.2 I certificati rappresentativi delle Quote sono immessi in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti. Tale certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante.

15.3 È facoltà dei Partecipanti richiedere, in ogni momento, l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di propria titolarità immesse nel certificato cumulativo, previa corresponsione delle spese previste, ai sensi del presente Regolamento. Le Quote potranno essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, da certificati nominativi o al portatore.

Nel caso di emissione dei certificati nominativi, laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al par. 14.2.7, la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il Collocatore Primario.

15.4 Il certificato individuale può essere emesso per un numero intero di Quote e/o frazioni di esse. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che essi siano rappresentativi di almeno una quota di partecipazione. La predisposizione e la consegna dei certificati avviene ad opera della SGR. Essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.

15.5 La richiesta di emissione dei certificati individuali dovrà essere inviata alla SGR che provvederà ad inviarla al Depositario.

15.6 I certificati individuali sono messi a disposizione degli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta scritta presso la SGR, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello della relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di emissione ai sensi del presente Regolamento. La SGR, su richiesta scritta del Partecipante e ad esclusivo rischio dello stesso, provvede all'invio dei certificati all'indirizzo indicato dal Partecipante stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta di emissione, fermo il recupero delle spese di spedizione e di emissione ai sensi del presente Regolamento.

15.7 È fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento la reimmissione delle proprie Quote nel certificato cumulativo relativo alla propria classe di Quote, previa corresponsione delle spese previste.

16. Modifiche del Regolamento

16.1 Fatto salvo quanto previsto al par. 13.2, le modifiche al Regolamento di gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR qualora strettamente necessarie e nell'interesse dei Partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all'approvazione di Banca d'Italia. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è stata conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere Delegato della SGR, anche in via disgiunta tra loro, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla approvazione della Banca d'Italia del testo del Regolamento modificato.

16.2 Il contenuto di ogni modifica regolamentare e la relativa efficacia sono comunicati ai Partecipanti, con indicazione della relativa data di efficacia, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

16.3 La SGR provvede a fornire gratuitamente copia, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Regolamento modificato ai titolari delle Quote che ne facciano richiesta scritta e al Depositario.

17. Liquidazione del Fondo

17.1 La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Regolamento.

17.2 La liquidazione del Fondo può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche in via anticipata rispetto al termine indicato al par. 17.1 che precede nei casi previsti al par. 13.2.

In ogni caso, la liquidazione del Fondo, ai sensi dei par. 17.1 e 17.2, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa informativa alla Banca d'Italia.

17.3 A partire dalla data della delibera di cui sopra, continuano ad essere possibili distribuzioni agli Investitori mentre è sospesa l'attività di emissione delle Quote.

17.4 L'avviso di liquidazione del Fondo, ai sensi dei par. 17.1 e 17.2 che precedono, contenente fra l'altro i tempi e le modalità di esecuzione dei rimborsi delle Quote nel corso del periodo di liquidazione del Fondo, è comunicato ai Partecipanti dalla SGR, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Gli importi di rimborso parziale delle Quote e di rimborso finale sono determinati ai sensi del par. 11.5.

17.5 A partire dal giorno successivo alla comunicazione ai Partecipanti di cui al precedente par. 17.4, la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia. La SGR provvede a rimborsare le Quote agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate al presente paragrafo entro 180 (centottanta) giorni dal termine della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del par. 2.2.

17.6 La SGR, nel caso in cui non abbia liquidato interamente l'attivo del Fondo, potrà attribuire *pro quota* ai Partecipanti gli Strumenti di pertinenza del Fondo. In particolare, l'attribuzione *pro quota* da parte della SGR potrà essere effettuata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli Investitori ricevano pari trattamento;
(b) l'Investitore chieda per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività del Fondo;
(c) non esistano norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività del Fondo.

17.7 Terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la redazione della relazione annuale, ove applicabili, e indicando il piano di riparto delle somme spettanti a ciascun Partecipante; l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante.

17.8 La società di revisione provvede alla revisione contabile anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione.

17.9 Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede e sul sito internet della SGR nonché presso il Depositario. Ogni Partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

17.10 La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.

17.11 Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote e al pagamento degli importi di spettanza dei titolari delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Partecipante nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante posta elettronica. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a

carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario. Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono versate a cura del Depositario in un deposito intestato alla SGR presso il Depositario stesso, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative intestate agli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto. I diritti di riscossione degli importi di cui al presente paragrafo si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione, in favore della SGR.

18. Calcolo del valore unitario delle Quote

18.1 Il valore unitario delle Quote viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nel par. 5 del presente Regolamento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

19. Prospetti contabili

19.1 Scritture contabili e revisione contabile

191.1 La contabilità del Fondo è tenuta dal Depositario nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

19.1.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, la SGR redige, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, (i) il libro giornale del Fondo, (ii) la relazione annuale e (iii) la relazione semestrale, ai sensi delle vigenti disposizioni e con le modalità in esse prescritte.

19.1.3 La relazione annuale e la relazione semestrale sono redatte seguendo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, cui devono essere trasmesse per il controllo di competenza.

19.1.4 La contabilità della SGR e del Fondo sono soggette a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.

19.2 Informativa al pubblico

19.2.1 Le relazioni annuali del Fondo, le relazioni semestrali ed i relativi allegati sono rese note ai Partecipanti tramite deposito presso la sede e sul sito internet della SGR entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro redazione.

19.2.2 A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti avranno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR una copia dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale.

20. Foro competente

20.1 Il Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

20.2 Fatta eccezione per il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ., per la soluzione di qualsiasi controversia occasionata o comunque derivante dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Milano.